



Centro
Paghe
Padova


...al Servizio del Professionista

M:\Manuali\Circolari_mese\2008\12\C0812_Tredicesime.doc

CIRCOLARE 13.ma MENSILITA'

CON L'AGGIORNAMENTO ATTUALE, **E' POSSIBILE ELABORARE SOLO LA TREDICESIMA MENSILITA'**. PER L'ELABORAZIONE DELLE PAGHE DI DICEMBRE SARA' FORNITO UN ULTERIORE AGGIORNAMENTO PROGRAMMI, LA CUI CONSEGNA E' PREVISTA PER IL 22/12.

NUOVO MESSAGGIO DURANTE IL CARICAMENTO



Il messaggio apparirà durante l'aggiornamento. Se ci sono altri utenti collegati alla procedura paghe in rete in questo momento, la procedura mesi precedente non verrà archiviata correttamente.

SALVATAGGIO ARCHIVI INAIL

Durante il caricamento del presente aggiornamento, **solo per questo mese**, viene effettuato:

- un salvataggio degli archivi INAIL 2008 (anno 2007).**
- Effettuando l'aggiornamento in automatico verrà eseguito l'aggiornamento degli archivi inail anno precedente.
- Viene visualizzata la seguente videata:



inizia quindi il salvataggio della procedura INAIL che potrebbe richiedere alcuni minuti soprattutto per gli Utenti che lavorano in rete.

Automaticamente il programma verifica che lo spazio su disco sia sufficiente, in caso contrario uscirà il seguente messaggio:

Spazio disponibile su disco non sufficiente. Cliccare su OK;
uscire dalla procedura e provvedere a liberare lo spazio su disco
necessario.
Rifare poi l'aggiornamento.

E' quindi necessario liberare spazio sul disco fisso per poi ripartire da Utility → Aggiornamenti → trasmissioni ecc.

- Se la procedura Inail non è mai stata utilizzata verrà visualizzato il seguente messaggio:

La procedura INAIL dell'anno precedente non risulta installata e quindi non verrà salvata.

rispondere ok, proseguire con l'aggiornamento.

- uscire dal programma di aggiornamento .

PER LAVORARE NELL'ARCHIVIO INAIL RELATIVO ALL'ANNO 2008 VI FORNIREMO ISTRUZIONI SUCCESSIVAMENTE

SOMMARIO

1.	AGGIORNAMENTI TABELLE	5
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE SUCCESSIVAMENTE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE.....	5
1.2.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI DICEMBRE	5
1.3.	GESTIONE UNA TANTUM.....	12
2.	MENSILITA' AGGIUNTIVE CON IL CENTRO	23
2.1.	CEDOLINO O DISTINTA	23
2.2.	PRIMA LA TREDICESIMA E POI LE PAGHE	23
2.3.	INIBIZIONE DELL'AUTOMATISMO	23
2.4.	PRIME VERIFICHE DA EFFETTUARE	23
2.5.	MODALITA' OPERATIVE.....	23
2.6.	MEMORIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DI TREDICESIMA.....	25
2.6.1	VARIAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ACCONTO	26
2.7.	STAMPA MODELLO F24	26
2.8.	F24 TELEMATICO	27
2.9.	STAMPA CEDOLINO.....	27
2.10.	CASISTICHE DI TREDICESIMA.....	27
2.10.1	CESSIONE DEL 5^.....	27
2.10.2	COMUNICAZIONI DI ALTRE VOCI CON L'ELABORAZIONE DI 13^.....	27
2.10.3	MATERNITA' OBBLIGATORIA.....	27
2.10.4	NETTO CONCORDATO	28
2.11.	PARTICOLARITA'.....	28
2.11.1	VIDEATA DETRAZIONI ANAGRAFICA DIPENDENTE	28
2.11.2	ORE IN DETRAZIONI → RII 48.....	28
2.11.3	VOCI IN AGGIUNTA → RII 44	28
2.11.4	UTILITY ANNO CORRENTE.....	29
2.11.5	CAMBI QUALIFICA INFRA-MESE.....	29
2.11.6	LIBRO UNICO.....	29
3.	MENSILITA' AGGIUNTIVE SU VIDIMATO	30
3.1.	OPZIONE PER STAMPA MENSILITA' AGGIUNTIVE SU VIDIMATO.....	30
3.2.	MODALITA' OPERATIVE.....	30
3.3.	ALLINEAMENTO PROCEDURA PC\CLIENTE CON ELABORAZIONE AL CENTRO 31	
3.4.	INSERIMENTO DI ULTERIORI VOCI PAGA DA INSERIRE TREDICESIME VIDIMATE	31
3.5.	AUTOMATISMI SU CEDOLINO 13MA VIDIMATA	31

3.6.	PARTICOLARITA' SU TREDICESIMA VIDIMATA	32
3.6.1	ONERI CONTRIBUTIVI	32
3.6.2	TASSAZIONE IRPEF	32
3.6.3	IMPONIBILE INAIL	33
3.6.4	FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI	33
3.6.5	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	33
3.6.6	LIBRO UNICO	34
3.7.	MODIFICA CAMPI STORICI DOPO L'INVIO AL CENTRO DELLE TREDICESIME VIDIMATE	34
3.8.	ELABORAZIONI AL CENTRO.....	34

1. AGGIORNAMENTI TABELLE

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI GIA' EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE SUCCESSIVAMENTE ALLA STAMPA DELLA PRECEDENTE CIRCOLARE

Edilizia - Industria (A021)
Trasporto a fune (A057)

1.2. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI DICEMBRE

Agenzie ippiche di scommesse (E089)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

(alteraz. no anticipo) Ag. ippiche di scommesse (E989)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

(alteraz. no anticipo) Commercio – Confcommercio (E901)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

(alteraz. no anticipo) Commercio accordi provinciali (E902)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

(alteraz. no anticipo) Viaggiatori Piazz. Confcomm. (E981)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Alimentari - Artigianato (C037)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a dicembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Alimentari - Artigianato (C037)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dal CCNL del 24 gennaio 2008.
- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

Autoscuole (E013)

- Il CCNL 25 luglio 2008 prevede le prossime corresponsioni dell'una tantum a febbraio e maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 25 luglio 2008.

Bancari ACRI (E056)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo dell'8 dicembre 2007.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

il 20 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 29 maggio 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 30 settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalla suddivisione territoriale del Veneto (VE). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 30 settembre 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° ottobre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a dicembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 7 luglio 2008.

Call center in outsourcing (E058)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Casse rurali (E047)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 21 dicembre 2007.

Ceramica - Artigianato (C015)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a dicembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Ceramica – Artigianato (C015)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dal CCNL del 29 aprile 2008.
- Il CCNL 29 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a luglio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 aprile 2008.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

il 28 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 dal mese di settembre sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a dicembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Chimica/gomma/plastica/vetro – Artigianato (C007)

- Il ccnl del 19 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 19 febbraio 2008.

Commercio accordi provinciali (E002)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Commercio accordo provinciale Firenze Confcommercio (E083)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Commercio accordo reg. Veneto - Confesercenti (E084)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 23 luglio 2008.

Commercio – Confcommercio (E001)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Commercio – Confesercenti (E004)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 23 luglio 2008.

Commercio cooperative (E003)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 25 luglio 2008.

Consorzi di bonifica (A068)

il 10 novembre 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del CCNL 1° giugno 2005:

- sono stati aggiornati, con decorrenza settembre 2008, i minimi conglobati e gli importi dell'elemento di maggiorazione nell'elemento paga 3, sia nei livelli principali (Assunti prima del 15/07/00) che nella suddivisione territoriale AD (Assunti dopo il 15/07/00) (accordo 2 luglio 2004), segnaliamo che l'accordo di rinnovo ha previsto anche una tranche di aumento con decorrenza gennaio 2008

A cura Utente la corresponsione degli arretrati da gennaio 2008 e da settembre 2008.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del settore tessile artigianato.

E' prevista l'erogazione di un nuovo EET dal 1° dicembre 2008 al 31 maggio 2009 relativo all'andamento del settore nel periodo aprile 2008 – settembre 2008, con le quantità economiche e le modalità previste in precedenza.

- sono stati inseriti gli importi dell'EET nell'elemento Z per le suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

Ricordiamo che il contratto collettivo regionale è stato prorogato sino al 31 maggio 2009 ad eccezione delle clausole relative al precedente EET, l'EET non è stato perciò erogato nel periodo dal 1° agosto 2008 al 31 novembre 2008, nello stesso periodo è stato corrisposto un premio di produttività.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

- sono state aggiornate al 100% le percentuali per il trattamento economico della maternità per tutte le qualifiche come previsto dal ccnl del 10 gennaio 2008.
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Cooperative facchinaggio (E052)

Segnaliamo che l'importo di una tantum di 600 euro previsto dal rinnovo, a cui si sommano le differenze economiche tra le scadenze previste dal rinnovo e le scadenze previste dall'intesa dell'11 dicembre 2007, quantificate in 498 euro, andranno erogati entro il 31/12/2008 detraendo eventuali somme erogate a titolo di anticipo rinnovo ccnl. Tali importi potranno essere erogati anche secondo le forme e le modalità individuate dalle assemblee societarie. A cura Utente corrispondere gli importi previsti in base anche alle indicazioni delle cooperative.

Cooperative facchinaggio ore (E054)

Segnaliamo che l'importo di una tantum di 600 euro previsto dal rinnovo, a cui si sommano le differenze economiche tra le scadenze previste dal rinnovo e le scadenze previste dall'intesa dell'11 dicembre 2007, quantificate in 498 euro, andranno erogati entro il 31/12/2008 detraendo eventuali somme erogate a titolo di anticipo rinnovo ccnl. Tali importi potranno essere erogati anche secondo le forme e le modalità individuate dalle assemblee societarie. A cura Utente corrispondere gli importi previsti in base anche alle indicazioni delle cooperative.

Dirigenti bancari a.c.r.i. (D021)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli scatti d'anzianità come previsto dall'accordo del 10 gennaio 2008.

Farmacie (E033)

- l'accordo del 23 luglio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a marzo 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione gli importi vengono corrisposti già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 23 luglio 2008.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del settore tessile artigianato.

E' prevista l'erogazione di un nuovo EET dal 1° dicembre 2008 al 31 maggio 2009 relativo all'andamento del settore nel periodo aprile 2008 - settembre 2008, con le quantità economiche e le modalità previste in precedenza.

- sono stati inseriti gli importi dell'EET nell'elemento Z per le suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

Ricordiamo che il contratto collettivo regionale è stato prorogato sino al 31 maggio 2009 ad eccezione delle clausole relative al precedente EET, l'EET non è stato perciò erogato nel periodo dal 1° agosto 2008 al 31 novembre 2008, nello stesso periodo è stato corrisposto un premio di produttività.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

- sono state aggiornate al 100% le percentuali per il trattamento economico della maternità per tutte le qualifiche come previsto dal ccnl del 10 gennaio 2008.
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Grafica - Artigianato (C017)

il 25 settembre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° settembre 2008 - 31 dicembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a dicembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della quarta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
- Ricordiamo che sono state inserite le nuove suddivisioni territoriali del Veneto NX, VX e VY, in questo modo è possibile gestire gli importi differenziati del premio di produttività in base ai gruppi previsti per gli apprendisti, ad esempio se presente un codice apprendistato del primo gruppo come il 60B livello 5 sarà cura dell'Utente effettuare l'alterazione contratto in anagrafica dipendente inserendo la nuova suddivisione contrattuale NX o VX o VY secondo la corrispondenza individuata (vedere legenda sotto).

Le suddivisioni territoriali del Veneto sono ora definite come segue:

NF = Nazionale + Veneto frav 2° e 3° gruppo apprendistato,
VE = Veneto 2° e 3° gruppo apprendistato,
VF = Veneto + Veneto frav 2° e 3° gruppo apprendistato,
NX = Nazionale + Veneto frav 1° gruppo apprendistato,
VX = Veneto 1° gruppo apprendistato,
VY = Veneto + Veneto frav 1° gruppo apprendistato.

Istituti di credito (E020)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo dell'8 dicembre 2007.

Istituzioni socioassistenziali - Anaste (E024)

- Il ccnl del 10 novembre 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 novembre 2008.

Lapidei – Artigianato (C014)

- sono state aggiornate al 100% le percentuali per il trattamento economico della maternità per tutte le qualifiche come previsto dal ccnl del 30 ottobre 2007.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del settore lavanderie artigianato.

E' prevista l'erogazione di un nuovo EET dal 1° dicembre 2008 al 31 maggio 2009 relativo all'andamento del settore nel periodo aprile 2008 – settembre 2008, con le quantità economiche e le modalità previste in precedenza.

- sono stati inseriti gli importi dell'EET nell'elemento Z per le suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

Ricordiamo che il contratto collettivo regionale è stato prorogato sino al 31 maggio 2009 ad eccezione delle clausole relative al precedente EET, l'EET non è stato perciò erogato nel periodo dal 1° settembre 2008 al 31 novembre 2008, nello stesso periodo è stato corrisposto un premio di produttività.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

- sono state aggiornate al 100% le percentuali per il trattamento economico della maternità per tutte le qualifiche come previsto dal ccnl del 30 aprile 2008.
- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del settore tessile artigianato.

E' prevista l'erogazione di un nuovo EET dal 1° dicembre 2008 al 31 maggio 2009 relativo all'andamento del settore nel periodo aprile 2008 – settembre 2008, con le quantità economiche e le modalità previste in precedenza.

- sono stati inseriti gli importi dell'EET nell'elemento Z per le suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

Ricordiamo che il contratto collettivo regionale è stato prorogato sino al 31 maggio 2009 ad eccezione delle clausole relative al precedente EET, l'EET non è stato perciò erogato nel periodo dal 1° agosto 2008 al 31 novembre 2008, nello stesso periodo è stato corrisposto un premio di produttività.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

- sono state aggiornate al 100% le percentuali per il trattamento economico della maternità per tutte le qualifiche come previsto dal ccnl del 10 gennaio 2008.
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

il 28 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 30 luglio 2007 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 30 novembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE, VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 3 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° dicembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a dicembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della prima rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dal CCNL del 11 ottobre 2007,
- segnaliamo che da dicembre 2008 sono in vigore i nuovi parametri.

- Il contratto integrativo del Friuli V. G. del 1° ottobre 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a marzo 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 1° ottobre 2008 per le ditte che applicano la suddivisione territoriale del Friuli.

Metalmecchanica - Artigianato (C001)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 20 febbraio 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 luglio 2008, da settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET dalle suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF). E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° gennaio 2009 e sino al 31 maggio 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° agosto 2008 - 31 dicembre 2008, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a dicembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Metalmecchanica - Artigianato (C001)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dal CCNL del 27 febbraio 2008.
- Il contratto nazionale del 27 febbraio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 27 febbraio 2008.

Miniere - Industria (A026)

- segnaliamo che l'associazione di categoria e le OO. SS. hanno comunicato un'errata corregge degli importi dell'una tantum prevista a novembre 2008 dall'accordo del 29 settembre 2008, ricordiamo che per la mancanza d'informazioni la corresponsione è stata effettuata a cura Utente.

Nettezza urbana - Industria aziende private (A049)

- per il giustificativo PM26 è stata inserita la G nella colonna GSM.

Nettezza urbana municipale - Industria (Federambiente) (A060)

- per il giustificativo PM26 è stata inserita la G nella colonna GSM.

Occhiali - Artigianato (C041)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del settore lavanderie artigianato.

E' prevista l'erogazione di un nuovo EET dal 1° dicembre 2008 al 31 maggio 2009 relativo all'andamento del settore nel periodo aprile 2008 - settembre 2008, con le quantità economiche e le modalità previste in precedenza.

- sono stati inseriti gli importi dell'EET nell'elemento Z per le suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

Ricordiamo che il contratto collettivo regionale è stato prorogato sino al 31 maggio 2009 ad eccezione delle clausole relative al precedente EET, l'EET non è stato perciò erogato nel periodo dal 1° settembre 2008 al 31 novembre 2008, nello stesso periodo è stato corrisposto un premio di produttività.

Occhiali - Artigianato (C041)

- sono state aggiornate al 100% le percentuali per il trattamento economico della maternità per tutte le qualifiche come previsto dal ccnl del 30 aprile 2008.
- Il contratto nazionale del 30 aprile 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a giugno 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 30 aprile 2008.

Occhiali - Industria (A040)

- l'accordo del 9 aprile 2008 prevede la corresponsione dell'elemento perequativo a **dicembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Odontotecnica – Artigianato (C003)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 18 giugno 2008.

Oreficeria – Artigianato (C011)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 29 maggio 2008,
- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad aprile 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 29 maggio 2008.

Oreficeria – Industria (A019)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 21 aprile 2008.

Panificazione - Artigianato (C039)

il 27 ottobre 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del 21 aprile 2006 ad eccezione delle clausole relative all'EET. Non essendo stata prorogata anche l'efficacia dell'EET scaduto il 31 agosto 2008, dal mese di settembre 2008 sono stati cancellati gli importi dell'EET (elemento Z) dalle suddivisioni territoriali del Veneto. E' previsto un nuovo EET che sarà erogato dal 1° marzo 2009 e sino al 31 agosto 2009 condizionato dalla positività della verifica dei parametri nel periodo di riferimento.

Per non generare carenze nel trattamento economico dei dipendenti durante questa fase transitoria, è inoltre prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo 1° novembre 2008 – 28 febbraio 2009, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0594 "premio risultato" (vedere paragrafo una tantum).

- a dicembre 2008 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Panificazione - Artigianato (C039)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dal CCNL del 24 gennaio 2008 e dall'accordo del 3 aprile 2008.
- Il CCNL 24 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a febbraio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 24 gennaio 2008.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

- l'accordo del 21 maggio 2008 prevede la corresponsione dell'elemento perequativo a **dicembre 2008** (vedere paragrafo una tantum).

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici.

Porti – Autorità portuali (A082)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 28 maggio 2007.
- è stato inserito il divisore orario 168 per tutte le qualifiche come previsto dal ccnl del 25 luglio 2005, segnaliamo che è a cura Utente inserire l'alterazione del divisore giornaliero (22) in caso di dipendenti con orario distribuito su 5 giorni.

Porti – Imprese portuali (A064)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall'accordo del 28 maggio 2007.
- è stato inserito il divisore orario 168 per tutte le qualifiche come previsto dal ccnl del 25 luglio 2005, segnaliamo che è a cura Utente inserire l'alterazione del divisore giornaliero (22) in caso di dipendenti con orario distribuito su 5 giorni.

Teatri pers. artistico/tecnico (E060)

il 20 novembre 2008 è stato concluso l'accordo di rinnovo del ccnl:

- sono state aggiornate le percentuali per il trattamento economico della malattia per tutte le qualifiche come previsto dall'accordo di rinnovo con specifica decorrenza da dicembre 2008.

Segnaliamo che le altre variazioni previste dall'accordo di rinnovo hanno decorrenza gennaio 2009 e saranno effettuate il prossimo mese.

Terme (E061)

- la prossima corresponsione dell'una tantum è prevista ad agosto 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 22 luglio 2008.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Il 30 giugno 2008 è stato raggiunto l'accordo per la proroga del contratto integrativo regionale veneto del settore tessile artigianato.

E' prevista l'erogazione di un nuovo EET dal 1° dicembre 2008 al 31 maggio 2009 relativo all'andamento del settore nel periodo aprile 2008 - settembre 2008, con le quantità economiche e le modalità previste in precedenza.

- sono stati inseriti gli importi dell'EET nell'elemento Z per le suddivisioni territoriali del Veneto (VE e VF).

Ricordiamo che il contratto collettivo regionale è stato prorogato sino al 31 maggio 2009 ad eccezione delle clausole relative al precedente EET, l'EET non è stato perciò erogato nel periodo dal 1° agosto 2008 al 31 novembre 2008, nello stesso periodo è stato corrisposto un premio di produttività.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

- sono state aggiornate al 100% le percentuali per il trattamento economico della maternità per tutte le qualifiche come previsto dal ccnl del 10 gennaio 2008.
- Il contratto nazionale del 10 gennaio 2008 prevede la prossima corresponsione dell'una tantum a maggio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente ai dipendenti presenti in forza il 10 gennaio 2008.

Trasporto a fune (A057)

- la corresponsione dell'una tantum è prevista a gennaio 2009, ricordiamo che nel caso di cessazione l'importo viene corrisposto già nel mese corrente.

Viaggiatori e piazzisti - Confcommercio (E081)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 17 luglio 2008.

Viaggiatori e piazzisti - Confesercenti (E082)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 23 luglio 2008.

1.3. GESTIONE UNA TANTUM

Alimentari - Artigianato (C037)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, DICEMBRE '08, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09. L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
1S	338,88	84,72
1	281,09	70,27
2	241,68	60,42
3S	215,42	53,86
3	191,76	47,94
4	176,02	44,00
5	160,27	40,07
6	139,25	34,81

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 112,19= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 28,05= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Barbieri e parrucchieri – Artigianato (C025)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per la suddivisione territoriale riferita al Veneto (VE).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 5 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '08, NOVEMBRE '08, **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.

L'importo complessivo del premio è il seguente: livello 1 importo complessivo 121,95 e importo mensile 24,39, livello 2 importo complessivo 102,50 e importo mensile 20,50, livello 3 importo complessivo 92,00 e importo mensile 18,40, livello 4 importo complessivo 80,70 e importo mensile 16,14.

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di € 69,00= lordi, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 5 rate mensili

di pari importo di 13,80 = lordi mensili da corrispondersi, rispettivamente, con le retribuzioni dei mesi di OTTOBRE '08, NOVEMBRE '08, **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° ottobre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 ottobre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per la suddivisione riferita al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Ceramica - Artigianato (C015)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto e la corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE, VF, VI e VY).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
A	185,57	46,39
B	158,83	39,71
C	144,82	36,20

D	133,49	33,37
E	124,80	31,20
F	117,74	29,44
G	109,06	27,26

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 87,36= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 21,84= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto e la corresponsione è stata abilitata solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoratori a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro)

rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
7	251,38	62,84
6	228,19	57,05
5S	208,66	52,16
5	191,57	47,89
4	174,48	43,62
3	156,19	39,05
2	141,55	35,39
1	122,02	30,50

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 109,34= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 27,34= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Grafica - Artigianato (C017)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 25 settembre 2008 e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e **DICEMBRE 2008**. (ndr. Gli importi del premio sono differenziati per livello.)

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo di: a) € 49,19= lordi per il 1° gruppo; b) di € 44,86= lordi per il 2° e 3° gruppo, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate mensili di pari importo di: a) € 12,29 = lordi mensili per il 1° gruppo; b) di € 11,21 lordi mensili per il 2° e 3° gruppo, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e **DICEMBRE 2008**.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprendiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente al 25 settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

A cura Utente inserire eventualmente l'alterazione in anagrafica dipendente per corrispondere gli importi differenziati in base al gruppo per gli apprendisti.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Legno e arredamento – Artigianato (C009)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 3 (tre) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
A-S	128,90	42,97
A	116,52	38,84
B	99,17	33,06
C SUPER	92,78	30,93
C	86,76	28,92
D	76,85	25,62
E	69,41	23,14
F	61,97	20,66

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio complessivo pari a € 54,00= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 3 rate di pari importo di € 18,00= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.- (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed

effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Metalmecchanica - Artigianato (C001)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza al 30 giugno 2008 (n.d.r. è stata inserita anche la data 2 marzo 2008, individuando così i lavoratori che rispettano la condizione dei 4 mesi di anzianità a partire dal 30 giugno 2008) ed abbiano un'anzianità aziendale presso l'impresa di almeno 4 mesi verrà corrisposto premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente. L'importo da corrispondere è pari a € 120,00, al lordo delle ritenute di legge da erogare in 5 rate mensili di pari importo, pari a 24,00 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e **dicembre 2008**.

Agli apprendisti sarà analogamente attribuito un premio pari a € 67,50, da erogare nelle stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire 5 rate di pari importo di 13,50 € mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e **dicembre 2008**.

Il premio non sarà corrisposto ai lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione: pertanto verrà ridotta di € 24,00 (ovvero € 13,50 per gli apprendisti) per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni in cui il rapporto sia stato sospeso nel periodo 1° agosto 2008 - 31 dicembre 2008.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'anzianità aziendale di 4 mesi è stata inserita anche la data del 2 marzo 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti in forza al 30 giugno 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 agosto 2008 al 31 dicembre 2008 eroga automaticamente le ulteriori quote residue, a cura Utente valutare come procedere in tali casi.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Occhiali – Industria (A040)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Le parti condividono l'opportunità di estendere, ove ne sussistano le condizioni, la contrattazione di secondo livello e si attiveranno per cercare le soluzioni più idonee per il raggiungimento di tale obiettivo.

In assenza, ai lavoratori in forza dalla data di stipula del presente contratto, in aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di **dicembre 2008**, a titolo perequativo, una cifra in forma annua sperimentale di € 170,00, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.

Analogamente si procederà con la retribuzione di dicembre 2009, per l'importo di € 200,00.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento (2008 e 2009), la cifra sarà riproporzionata, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, fermi restando i criteri di maturazione dello stesso, l'importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

In automatico viene esposta nei movimenti la voce 6012.

Utilizzare la funzione nelle utility a.c. per produrre la stampa scadenze una tantum.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, se non spetta non abilitare la gestione una tantum nel movimento.

Panificazione - Artigianato (C039)

Importante: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) A tutti i lavoratori (operai, impiegati ed esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 gennaio 2008 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare in 4 (quattro) rate mensili di pari importo con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO 09.

L'importo complessivo e mensile del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo complessivo	Importo mensile
AIS	104,06	26,02
A1	91,58	22,90
A2	81,60	20,40
A3	69,17	17,29
A4	62,30	15,58
B1	54,24	13,56
B2	38,40	9,60
B3	34,13	8,53
B4	30,48	7,62

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato: un premio pari a € 48,42= lordi per gli apprendisti rientranti nel gruppo **A** - un premio pari a € 23,89= lordi per gli apprendisti rientranti nel gruppo **B**, con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 4 rate di pari importo di € 12,10= lordi mensili per gli apprendisti del **gruppo A** e di €

5,97: lordi per gli apprendisti del **gruppo B**, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di NOVEMBRE '08, **DICEMBRE '08**, GENNAIO '09 e FEBBRAIO '09.-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi in cui le sospensioni dal rapporto senza salario intervengano successivamente alla data di stipula del presente accordo e fino al 28 febbraio 2009, il premio non verrà corrisposto per tutto il periodo che risulterà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

Segnaliamo che la corresponsione del premio di produttività avviene con la stessa voce 0594 "premio risultato" che veniva utilizzata in precedenza per l'EET anche se da questo mese non viene più corrisposto. Nel cedolino perciò continua ad essere presente la stessa voce 0594 ma riguarda il premio di produttività e non più l'EET.

Segnaliamo inoltre che l'eventuale presenza della voce fissa 0594 "a zero" inserita tra le voci fisse nell'anagrafica dipendente per inibire la corresponsione dell'EET non ha effetto per gli importi del premio di produttività che vengono imputati automaticamente nei movimenti utilizzando la gestione una tantum, perciò l'Utente può lasciare inserite le voci fisse 0594 ed effettuare eventuali verifiche di spettanza in occasione della corresponsione del prossimo EET previsto.

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti vengono corrisposti gli importi specifici previsti, a cura Utente escludere gli apprendisti professionalizzanti.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio ed i lavoratori con contratto d'inserimento.

Per verificare la condizione dell'assunzione prima del 1° gennaio 2008 è stata inserita anche la data del 2 gennaio 2008 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2008 per l'erogazione degli importi.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 01 novembre 2008 al 28 febbraio 2009 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Penne, spazzole e pennelli – Industria (A014)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Le parti condividono l'opportunità di estendere, ove ne sussistano le condizioni, la contrattazione di secondo livello e si attiveranno per cercare le soluzioni più idonee per il raggiungimento di tale obiettivo.

In assenza, ai lavoratori in forza dalla data di stipula del presente contratto, in aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di **dicembre 2008**, a titolo perequativo, una cifra in forma annua sperimentale di € 170,00, onnicomprensiva e non incidente sul TFR.

Analogamente si procederà con la retribuzione di dicembre 2009, per l'importo di € 200,00.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento (2008 e 2009), la cifra sarà riproporzionata, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente al momento della corresponsione dell'elemento perequativo, fermi restando i criteri di maturazione dello stesso, l'importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

A cura Utente verificare se spetta la corresponsione ovvero se si tratta di aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, se non spetta non abilitare la gestione una tantum nel movimento.

Una tantum inserite dopo la pubblicazione della circolare del mese scorso:

Trasporto a fune (A057)

Una tantum: a copertura del periodo 01 maggio 2008 —30 novembre 2008, per i soli lavoratori in forza dal 01 maggio 2008, da rapportarsi ai mesi di presenza in azienda: € 400.- (quattrocento) lordi. Tale importo non avrà riflessi su alcun istituto legale e contrattuale, diretto o indiretto, né sul TFR.

Dal suddetto importo sarà detratto quanto percepito a titolo di IVC (indennità di vacanza contrattuale) e sarà erogata con la retribuzione del mese di gennaio 2009;

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

In assenza di specifiche istruzioni per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori, a cura Utente valutare se proporzionare, secondo lo scaglione di apprendistato, gli importi proposti in automatico nei movimenti dei dipendenti.

Non è stata inserita alcuna data quale test per la presenza in forza del dipendente, a cura Utente valutare come procedere.

2. MENSILITA' AGGIUNTIVE CON IL CENTRO

2.1. CEDOLINO O DISTINTA

L'elaborazione della tredicesima può essere eseguita per tutte le aziende dello studio o solo per quelle desiderate; a livello azienda, inoltre si può scegliere o la stampa del cedolino o la stampa di un prospetto, dove per ogni dipendente vengono evidenziati il numero dei ratei maturati, l'importo lordo e l'importo netto. In entrambe le scelte, è prevista anche la stampa della distinta per la banca.

NOTA BENE: se non devono essere elaborate le 13me al Centro non devono essere seguite le modalità operative di cui al successivo punto 2.5.

Se si desidera comunque stampare il cedolino separato (senza elaborazione al Centro) si dovrà utilizzare la specifica funzione per le tredicesime a PC, disponibile da Altro - >Mensilita' Aggiuntive su PC (no service). Le istruzioni per l'elaborazione sono disponibili nella ns. circolare di Novembre Programmi punto 2 pagina 9.

2.2. PRIMA LA TREDICESIMA E POI LE PAGHE

L'elaborazione della tredicesima deve essere eseguita **obbligatoriamente prima dell'inserimento dei movimenti paghe del mese di dicembre** non è più possibile eseguire l'elaborazione separata della 13[^] se sono già state elaborate le paghe di dicembre. Ricordiamo inoltre, che non si possono eseguire rifacimenti di singoli dipendenti. Le paghe di dicembre potranno essere inserite dopo l'avvenuta elaborazione delle gratifiche, da parte del Centro.

E' consigliabile, visto che altrimenti non si possono rifare, inserire le paghe di dicembre dopo aver controllato le 13[^].

2.3. INIBIZIONE DELL'AUTOMATISMO

La comunicazione dell'importo di 13[^] inibisce il conteggio automatico per cui, la cancellazione dei ratei dallo storico, non è necessaria. Per altri casi, l'inibizione di qualsiasi calcolo automatico

riguardante la 13[^], si può ottenere dalla videata  della ditta se vale per tutti i dipendenti, dall'anagrafica dipendente, invece se individuale: è sufficiente scrivere 0 nel campo

modalità (mod.t/+/-) del bottone 

2.4. PRIME VERIFICHE DA EFFETTUARE

Rammentiamo che prima di iniziare le operazioni per l'elaborazione della 13[^], sarebbe opportuno eseguire le variazioni anagrafiche del mese:

- Inserimento nuovi assunti di dicembre, se hanno diritto al rateo;
- Eventuali cambi qualifica (ricordiamo che a causa del conguaglio di fine anno, i cambi di qualifica sono possibili solo se dal 01/12)
- Nel caso in cui si vogliano inserire delle ulteriori voci paga nel cedolino della tredicesima vidimata bisogna come di consueto effettuare l'inserimenti nei "Movimenti provvisori".

2.5. MODALITA' OPERATIVE

Di seguito, illustriamo le modalità operative:

1. da "Archivi anno corrente" selezionare *Movimenti -> Mensilita' Aggiuntive*, come illustrato:

ANNO CORRENTE	
DITTE A.C.	
DIPENDENTI A.C.	
MOVIMENTI	MOVIMENTO DITTA
ELABORAZIONI	INSERIMENTO
TRASMISSIONE PAGHE MENSILI	VARIAZIONE
UTILITY A.C.	RIFACIMENTI DIPENDENTI
ALTRO	MOVIMENTI PROVVISORI
ANNO PRECEDENTE	MENSILITA' AGGIUNTIVE
DITTE A.P.	SISTEMAZIONI DATI EMENS

2. si accede a una nuova videata nella quale si deve scrivere una **X** nella casella vicino a 13[^] e dare conferma: in questo modo si specifica l'elaborazione della tredicesima mensilità;

13 [^]	<input checked="" type="checkbox"/>	14 [^]	<input type="checkbox"/>	Riferimento	ZZ2
-----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-------------	-----

3. nel video compare l'elenco di tutte le ditte che prevedono la corresponsione della tredicesima a dicembre; per le ditte che intendiamo elaborare si deve scrivere nel campo *Tipo* la lettera "C" se si vogliono i cedolini, si deve scrivere invece "D" se si vuole la stampa della distinta senza il cedolino, se per una ditta non deve essere fatto il cedolino separato, non si compila il campo;

Codice	Ragione sociale	Tipo
ZZ21301	QUATTORDICESIMA CON CEDOLINO	C
ZZ21302	QUATTORDICESIMA CON DISTINTA	D

ATTENZIONE: una volta elaborate le tredicesime al Centro non si deve più modificare la colonna *Tipo*, perchè altrimenti non viene correttamente elaborato il cedolino di dicembre con il relativo conguaglio.

4. per le ditte che non hanno nessuna modifica da fare sui ratei o per le quali non si deve comunicare nessun importo precalcolato è sufficiente fare clic su conferma; La ditta in automatico va in estrazione



5. se invece dobbiamo eseguire delle rettifiche sui ratei o comunicare qualche importo precalcolato dobbiamo eseguire le seguenti operazioni:

□ posizionarsi con il cursore sulla riga della ditta, fare clic su conferma e successivamente

Dipendenti

□ Viene visualizzato l'elenco dei dipendenti che, per ognuno, riporta oltre al codice, cognome e nome, il rateo di dicembre, e la possibilità di scrivere un importo precalcolato; quindi possiamo modificare il rateo (es. cancellarlo per i cessati che non lo maturano, o inserirlo per i nuovi assunti che lo maturano) o scrivere l'importo già determinato.


Codice	Cognome nome	Rateo	Ratei	per valore	Importo
1120020	FONDO BYBLOS	100,00			
1120029	IMPIEGATO STORICI 29	100,00			
1121111	NUOVO ASSUNTO	100,00			
1310042	ORE IN DETRAZIONE	100,00			
1310049	SERVIZIO DI LEVA				
1310051	DIPENDENTE ASPETTATIVA				
1310052	MATERNITA' FACOLT POSIZIONE M				
1310053	MATERNITA' OBBLIGATORIA M	100,00			
1310054	MATERNITA' OBBL POSIZIONE F	100,00			
1317777	ASSUNTO DICEMBRE	100,00			
13F0080	DIPENDENTE SUPERBONUS	100,00			
13P0017	OPERAIA MENSILE PART-TIME	87,50			
13P0021	OPERAIA ORARIA PART-TIME	50,00			
13w8988	DIPENDENTE IN L 56	100,00			

□ Nel caso invece, debbano essere modificati i ratei già maturati, ci si deve posizionare nel dipendente interessato, fare clic sul bottone




collegandosi così direttamente agli storici del dipendente e possono essere modificati i campi interessati.

□ **E' OBBLIGATORIO**, da questa videata visualizzare il cedolino paga facendo clic nel



bottone la memorizzazione dell'acconto avviene **SEMPRE PER TUTTI** in automatico per la visualizzazione a PC e verrà visualizzato il seguente messaggio



6. **CEDOLINO DI 13.MA ERRATO:** Se dopo la trasmissione si devono rifare delle tredicesime, **si deve rifare tutta la ditta prima dell'elaborazione di dicembre**, facendo le variazioni necessarie secondo le istruzioni illustrate e scrivere la lettera R (rielaborazione) nel movimento ditta, nel campo Elaborazione.
7. **Accentramento – file bonifici per banca:** Nel caso di accentramento, per avere il supporto corretto per i bonifici, **con la stessa trasmissione devono essere elaborate sia Sede che Filiale, altrimenti il supporto magnetico non esce.**
8. Al termine per le ditte a cui sono stata eseguita la 13^a vengono colorate di giallo, questo per permettere all'Utente di vedere in qualsiasi momento le ditte già elaborate, come sempre quando si va a effettuare l'inserimento dei movimenti definitivi la "c" o la "d" viene comunque tolta.
9. Nel caso in cui si eseguono le 13^a e successivamente si vuole entrare nei movimenti provvisori, per inserire alcune voci viene proposto il seguente messaggio:



Cliccare si per proseguire con l'inserimento.

2.6. MEMORIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DI TREDICESIMA

Una volta eseguita l'elaborazione presso il Centro, viene memorizzato per singolo dipendente l'importo netto risultante dalla tredicesima, che potrà essere visualizzato a Pc nel cedolino di dicembre se eseguito il calcolo visto al punto 5.

Esempio:

Cedolino di elaborazione di 13^a

CENTRI DI COSTO	ANNI/MESI/ANZIANITA'	7/ 8	PAGA MENSILE	TOTALE	1315,73812	
VOCE	DESCRIZIONE		ORE/SGO./N.L.M.	VAL.UNIT./NEUTRA	COMPETENZE	TRATTENUTE
0401	GRATIFICA NATALIZIA		12,00		1.315,74	

Non viene eseguito il calcolo delle detrazioni

CONTRIB	IMP.LE F.A.P.	1316,00	IMP.LE	IMP.LE		
	CTR. F.A.P.	120,94	CTR.	CTR.		
	CTR. C.I.G.S.	3,95	CTR.	CTR.		
FISCALE	IMPONIBILE IRP EF LORDA		TRATTENUTA IRP EF LORDA	DETRAZIONI		
	IMP.LE TASSAZ.SEPARATA	1190,85	TRATT.TASSAZ.SEPARATA	273,90	TRATTENUTA IRP EF NETTA	273,90
	IMP.LE ARRETRATI A.P.		ALIQUOTA MEDIA A.P.		TRATTENUTA ARRETR.A.P.	
	ADD.REGIONALE A.P.		ADD.REGIONALE A.C.			
	ADD.COMUNALE A.P.		ADD.COMUNALE A.C.		ADD.COMUNALE ACCONTO	

NETTO	897,00
-------	--------

Visualizzazione del netto.

L'importo relativo alla tredicesima verrà automaticamente detratto come acconto nell'elaborazione delle paghe del mese di dicembre.

C CENTRI DI COSTO		ANNI/MES/ANZIANITA'	PAGA	TOTALE	1315,73812	
VOCE	DESCRIZIONE	7/ 8	MENSILE		COMPETENZE	TRATTENUTE
0001	RETRIBUZIONE ORDINARIA		26,00	50,60531	1.315,74	
0401	GRATIFICA NATALIZIA		12,00		1.315,74	
0403	ACCONTO GRATIFICA NATALIZIA					897,00

Le voci verranno esposte nel cedolino, ma non nel movimento.

2.6.1 VARIAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ACCONTO

Con le paghe di dicembre, il programma riesegue in automatico il calcolo di quanto dovuto a titolo di tredicesima: ciò significa che se nell'acconto non si era tenuto conto di alcune variazioni - es. modifica del rateo di dicembre - in fase di ricalcolo il programma conteggia esattamente quanto dovuto al dipendente e, detraendo il netto erogato, congrua esattamente le spettanze. Ciò premesso, se la ditta ha ritenuto di elargire ai dipendenti importi diversi da quanto proposto con il cedolino di 13.ma elaborato, bisogna cambiare il valore di acconto inserendo:

- ⇒ Voce 0403 (o 0413) con l'importo netto erogato effettivamente
- ⇒ Voce 0403 (o 0413) senza importo per azzerare l'acconto se non erogato

Se la ditta ha versamento posticipato, l'importo relativo all'Irpef calcolato per la tredicesima verrà automaticamente detratto nell'F24 relativo alle paghe di dicembre.

Se nel movimento è stato variato l'acconto (o azzerato), bisogna obbligatoriamente ricalcolare anche l'irpef sul nuovo importo ed inserire nel movimento con la voce

- ⇒ **Voce 0899** con la nuova irpef (o con il precedente importo se non si vuole fare conteggi o comunque ogni volta che è stata inserita manualmente la voce 0403)
- ⇒ **Voce 0899** senza importo se non erogato l'acconto.

RIPETIAMO: per le ditte con **versamento posticipato**, nel caso di modifiche o azzeramento dell'importo della tredicesima, è **OBBLIGATORIO** comunicare sempre sia la voce 403/413 dell'acconto che la voce 0899 con l'importo relativo all'Irpef versata, anche se quest'ultima non è variata, altrimenti, se non inserito, l'importo viene cancellato con conseguente errore nel mod. F24 relativo al conguaglio annuale.

Ricordiamo che gli importi relativi sia all'Irpef che agli acconti, non vengono evidenziati nel movimento dipendente delle paghe di dicembre (anche se evidenziati nel cedolino), ma memorizzati solamente al Centro (non sono visibili le voci 0403/0413 e 0899 nel movimento del dipendente).

ATTENZIONE: nel caso di cambio di posizione Inail e/o cambio codice qualifica (ad es. qualifica dipendente effettuata manualmente) intervenuti dopo l'invio al Centro della tredicesima (e prima dell'elaborazione delle paghe di dicembre) è necessario che l'Utente comunichi nei Movimenti Dipendenti sia la voce dell'acconto che, per le ditte posticipate, dell'Irpef riportati sul cedolino della Gratifica Natalizia.

Nella elaborazione di dicembre, l'importo della tredicesima lorda verrà comunque ricalcolato, sempreché non sia stato comunicato come precalcolato; in quest'ultimo caso infatti, verrà riproposto nei movimenti mensili.

2.7. STAMPA MODELLO F24

Per le ditte con **versamento attuale** viene stampato un unico modello F24 con le paghe di dicembre, con periodo 2008, comprendente le ritenute di dicembre più le tredicesime (da versare entro il 16 gennaio 2009).

Per le ditte con **versamento posticipato**, si deve versare Novembre e la tredicesima (corrisposta a Dicembre) entro il 16 gennaio 2009 mentre entro il 16 febbraio si devono versare le ritenute di dicembre (decurtate di quanto già versato con la tredicesima).

Ciò premesso per le **tredicesime elaborate al centro** Vi verranno forniti **2** modelli F24: uno relativo alle tredicesime ed uno relativo alle paghe di dicembre al netto di quanto già pagato sulla tredicesima.

Per questo motivo, per le ditte posticipate raccomandiamo ancora una volta - consapevoli di essere ridondanti - di fare attenzione **nel caso in cui si digiti il codice 0403 nel movimento di dicembre DEVE esserci anche la voce 0899.**

E' sottinteso che se come tredicesima ai dipendenti è stato consegnato un assegno senza "passare" per il cedolino, è a completa gestione Utente il calcolo del 1001 per il mod. F24, l'inserimento nella nona videata ditta di quanto versato il 16/01/2009 e lo scorporo dello stesso dal versamento del 16/02/2009 se passato l'acconto nel movimento di dicembre.

ATTENZIONE: per le ditte con accentramento, può esserci il caso in cui alcune filiali elaborino la tredicesima ed altre no, non essendo in grado il Centro di gestire queste casistiche, **verranno stampati gli F24 per ogni ditta elaborata**; onde evitare possibili doppi versamenti non verrà stampato l'F24 dell'accentramento.

2.8. F24 TELEMATICO

Per le ditte che lo prevedono, durante l'elaborazione delle mensilità aggiuntive al Centro, verrà creato il file per il telematico dell'F24. Tale file verrà inviato allo studio nello stesso modo di quello delle paghe giornaliere.

2.9. STAMPA CEDOLINO

Non vengono più effettuate le stampe, precedentemente in bianco, per i livelli CA/SA/TA/CO/SO e per i tipi rapporto G0/H0.

Risultano sempre presenti nella lista dei dipendenti, visualizzata a pc prima di effettuare il calcolo cedolino, ma non risulta il cedolino.

Non vengono effettuate le 13^ per gli interinali, posizione I e Z.

2.10. CASISTICHE DI TREDICESIMA

2.10.1 CESSIONE DEL 5^

La cessione del 5^ viene calcolata direttamente sul cedolino di Dicembre.

Per quanto riguarda la cessione del 5^ sul netto, negli anni scorsi non funzionava correttamente in quanto non considerava il netto erogato con la 13^, quest'anno abbiamo effettuato le modifiche in modo tale che con il cedolino di Dicembre il tutto funzioni correttamente.

2.10.2 COMUNICAZIONI DI ALTRE VOCI CON L'ELABORAZIONE DI 13^

Qualora, nell'elaborazione della 13^, si vogliono inserire delle altre voci, si deve prestare attenzione alle operazioni da eseguire. Prima si devono inserire le altre voci attraverso i Movimenti Provvisori, richiamando il codice ditta e i codici dipendenti; nello stesso momento, si deve scrivere nell'apposito campo del movimento provvisorio, anche il rateo di dicembre (100% o la % spettante), perché altrimenti rimane a zero. Una volta completato l'inserimento di queste voci, si eseguono le normali operazioni per l'elaborazione della 13^ viste sopra.

ATTENZIONE: Nell'elaborazione della 13^ mensilità non utilizzare voci di stipendio con calcoli automatici come ad esempio la voce 0596 Premio omnicomprensivo, 0365/0389 Trattenute pensionati, 0364 Trattenuta pensionati Enpals, ecc.

2.10.3 MATERNITÀ OBBLIGATORIA

Se nel corso dell'anno, c'è stato il periodo di maternità obbligatoria, possono esserci due diverse situazioni, per quel che riguarda la misura della tredicesima mensilità da corrispondere:

- 1) contratto che integra al 100% la maternità obbligatoria: in questo caso, la 13^ spetta intera, perché si è già recuperato nell'integrazione mensile, la parte di rateo corrisposta dall'Inps;
- 2) contratto che non prevede l'integrazione: la 13^ va corrisposta, in questa ipotesi, in misura ridotta: si deve detrarre infatti, quanto già anticipato dall'Inps, a titolo di rateo, nell'indennità corrisposta nei mesi di maternità.

Se a suo tempo, la comunicazione del periodo di maternità è stata fatta in maniera automatica, entrambi i casi illustrati vengono gestiti automaticamente dal programma, per cui non è necessaria nessuna comunicazione da parte dell'Utente.

ATTENZIONE: Nella seconda ipotesi, l'importo da sottrarre dalla 13[^], perché già anticipato dall'Inps, è memorizzato nella casella 38 dello storico e comprende non solo la parte del rateo di tredicesima, ma anche eventualmente la parte riferita ad altre mensilità (14[^], premi, ecc); per facilità di calcolo e di gestione infatti, si sottrae dalla 13[^] tutto quanto è stato anticipato a titolo di rateo dall'Inps (casella 38).

ATTENZIONE: Il contratto E012 deve essere gestito manualmente dall'Utente, come indicato nei commenti del contratto.

2.10.4 NETTO CONCORDATO

Tale funzione non risulta abilitata per il calcolo della mensilità aggiuntiva

2.11. PARTICOLARITA'

2.11.1 VIDEATA DETRAZIONI ANAGRAFICA DIPENDENTE

Se in anagrafica dipendente nella videata nella sezione Forzature è stata compilata la casella Aliquota IRPEF, questa viene applicata anche nel cedolino della Gratifica natalizia. La forzatura verrà ignorata in fase di conguaglio di fine anno.

2.11.2 ORE IN DETRAZIONI → RII 48

047	Ore voci in detrazione per 13.ma
0010	ORE IN DETRAZIONE
0011	TRATTENUTA ASSENZA
0012	ASSENZA INGIUSTIFICATA
0359	ORE ALLATTAMENTO
0360	DIFFERENZA ORE ALLATTAMENTO
0361	RESTITUZIONE ORE ALLATTAMENTO
0376	PERMESSI L.104/92 A.33 C.2
0378	PERMESSI L.104/92 A.33 C.3
0382	PERMESSI L.104/92 A.33 C.6
0383	PERMESSI L.104/92 A.33 C.6
0632	TRATTENUTA SCIOPERO
0633	SOSPENSIONE DISCIPLINARE
0673	ASSENZA PER MALATTIA FIGLIO

Come ben noto la tredicesima può essere soggetta a ore in detrazione, di conseguenza se compilato il campo storico

030 - ore voci detr. 13[^]

Calcolo della tredicesima:

CENTRIDICOSTO	ANNI/MESIANZIANITA'	1/ 2	PAGA ORARIA	TOTALE	8,57320
VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GG.NUM.	VAL.UNIT./NEUTRA	COMPETENZE	
0401	GRATIFICA NATALIZIA	12,00		1.301,80	

Senza ore in detrazione l'importo della voce 0401 sarebbe stato di 1.444,69.

200 ore X quota oraria (200 x 8,57320 = 1.714,64)

L'importo ottenuto va diviso per i mesi di corresponsione

(1.714,64/12 = 142,89)

Di conseguenza 1.444,69 - 142,89 = **1.301,80**

2.11.3 VOCI IN AGGIUNTA → RII 44

Non esiste nessuna voce che carica l'apposito RII, quindi il dato storico può essere caricato manualmente dall'Utente o caricato tramite voci personalizzate esiste anche la possibilità di inserire voci nei bottoni "gratifica natalizia" in alterazione ditta e dipendente. L'importo relativo alla voce indicata, viene memorizzato mensilmente nello storico 029 e liquidato in dodicesimi quando si eroga la 13.ma

029 - imp. voci aggiunt. 13[^]

Calcolo della tredicesima

CENTRI DI COSTO		ANNI/MESIANZIANITA'	7/ 8	PAGA MENSILE	TOTALE	1314,84000
VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GG.NUM.	VALUNIT/NEUTRA	COMPETENZE		
0401	GRATIFICA NATALIZIA	12,00			1.439,84	

Conteggio effettuato:

1.500,00 / 12 = 125,00

1.314,84 + 125,00 = **1.439,84**

2.11.4 UTILITY ANNO CORRENTE

Archivi a.c. → Utility → Aggiorna → **Azzera mensilità aggiuntive**, per cancellare la voce 0403 della mensilità aggiuntiva elaborata con il Centro per la sola visualizzazione a PC del mese di dicembre.

Cliccando sull'utility comparirà una videata che riporta solo le ditte cui è stata elaborata la Tredicesima con il Centro ed per le quali è stato utilizzato il tasto "Salva Acconti"

Selezionando la ditta interessata e cliccando sul tasto "**Azzera**" i dati della tredicesima verranno azzerati e quindi non visualizzati nei cedolini elaborati a PC. Verrà poi proposta una stampa che riporta le ditte cui è stata azzerata la mensilità aggiuntiva.

Una volta usciti dall'utility se poi si rientra non verranno più riproposte le ditte che sono state azzerate.

Cliccando il tasto "**Stampa**", verrà visualizzata la lista delle ditte per le quali è stato memorizzato l'acconto per la visualizzazione a PC.

ATTENZIONE con questa utility, la voce di mensilità aggiuntiva viene azzerata solo a livello PC, ma non azzerata quanto memorizzato al Centro con la trasmissione della Tredicesima.

2.11.5 CAMBI QUALIFICA INFRA-MESE

Facciamo presente che non è possibile effettuare cambi qualifica infra-mese (esempio cambio qualifica il 05/12, con creazione della posizione F e posizione P), mentre è possibile effettuare il cambio qualifica il primo del mese (con creazione della posizione F e posizione Q).

2.11.6 LIBRO UNICO

Anche in presenza di scelta stampa libro unico su un foglio (opzioni 1 e 3), il cedolino della tredicesima viene sempre stampato su cedolino "normale".

3. MENSILITA' AGGIUNTIVE SU VIDIMATO

3.1. OPZIONE PER STAMPA MENSILITA' AGGIUNTIVE SU VIDIMATO

Il cedolino della tredicesima mensilità può essere stampato su modello vidimato dall'INAIL inserendo l'apposita opzione in videata 10 dell'anagrafica ditta sulla scelta "13^ 14^ mensilità vidimate (no per edilizia)":

22		Stampa trattenute sindacali ordinata per centro di costo (BPYS57L)
23		Stampa prospetto costi differiti per centro di costo (P-COSTIL)
24	S	13^ e 14^ mensilità vidimate (no per edilizia)
25		Stampa dipendenti con flessibilità ordinata per cognome e nome (BPYS60L)
26		Creazione supporto magnetico per EBAV
27		Stampa aggiuntiva dell'F24 attuale per ditte posticciate (il campo viene pulito con le chiusure mensili)

La stampa del cedolino vidimato attualmente **non è abilitata per i contratti del settore dell'edilizia**.

La tredicesima mensilità vidimata e il cedolino delle paghe di dicembre risultano essere **due cedolini paga distinti** con le seguenti caratteristiche:

- La stampa del cedolino della tredicesima verrà effettuata su modello vidimato dall'INAIL rispettando la progressività della numerazione. A tal proposito si ricorda che **NON SI POSSONO EFFETTUARE RIFACIMENTI DI SINGOLI DIPENDENTI, SI DEVE RIELABORARE TUTTA LA DITTA**. In caso di ditte accentrate, il rifacimento dovrà riguardare solo la ditta a cui appartiene il dipendente da rifare.
- Nel cedolino paga del mese di DICEMBRE verrà inibito l'automatismo che fa uscire la voce 401 "GRATIFICA NATALIZIA"
- Nel cedolino paga del mese di DICEMBRE verrà inibito l'automatismo che fa uscire la voce 413 "ACCONTO GRATIFICA NATALIZIA"
- Gli imponibili contributivi\fiscali\Inail\TFR riportati nel cedolino della tredicesima sono del tutto separati rispetto al cedolino di dicembre. A differenza di quanto avviene per mensilità aggiuntive non vidimate, tali dati calcolati nella tredicesima vidimata non sono sommati nella stampa del cedolino paghe di dicembre salvo essere considerati progressivi annuali e conguagli.
- in fase di elaborazione al Centro saranno accorpati i dati della tredicesima mensilità con quelli del cedolino di dicembre (si sommano i campi risultato - RII - dei due cedolini). Nel cedolino di dicembre verranno pertanto conguagliati i dati fiscali e previdenziali derivanti dalla elaborazione della tredicesima vidimata.

3.2. MODALITA' OPERATIVE

Le operazioni per effettuare l'elaborazione al Centro della tredicesima mensilità su cedolino vidimato sono le medesime con le quali si opera per le mensilità aggiuntive non vidimate. A tal proposito si rimanda ai precedenti paragrafi della presente circolare.

ATTENZIONE: NON E' POSSIBILE EFFETTUARE L'INVIO AL CENTRO E SUCCESSIVAMENTE EFFETTUARE UN CAMBIO DI CODICE QUALIFICA

Con le chiusure mensili infatti vengono accorpati i dati del cedolino della tredicesima con quelli della busta paga di dicembre: se non vi è corrispondenza tra le chiavi dei dipendenti questa operazione non è possibile. **E' pertanto opportuno effettuare tutte le operazioni di variazione anagrafica che comportano il cambio della chiave del dipendente (es: passaggi da PT a tempo pieno e viceversa, apprendisti che si qualificano) PRIMA di trasmettere le tredicesime.**


Si precisa inoltre che nel caso di caricamento dell'anagrafica di un nuovo assunto nel mese di dicembre dopo l'invio al Centro della tredicesima è a cura Utente inserire la voce 401 in quanto, come specificato, l'automatismo che fa uscire tale voce viene inibito.

3.3. ALLINEAMENTO PROCEDURA PC\CLIENTE CON ELABORAZIONE AL CENTRO

Entrando nel menù Archivi a.c.\Movimenti\Mensilità aggiuntive **E' OBBLIGATORIO** effettuare la seguente operazione:



La seguente segnalazione avviserà che l'operazione è andata a buon fine:



Una volta inseriti i movimenti delle paghe di dicembre e lanciando una elaborazione nella procedura PC del cliente, i risultati prodotti dal calcolo *COMPRENDERANNO* anche i dati delle tredicesime. E' pertanto utile fare il "Calcolo cedolino" per avere in conteggi in linea con l'elaborazione al Centro.

3.4. INSERIMENTO DI ULTERIORI VOCI PAGA DA INSERIRE TREDICESIME VIDIMATE

Nel caso in cui si vogliono inserire delle ulteriori voci paga nel cedolino della tredicesima vidimata bisogna come di consueto effettuare l'inserimenti nei "Movimenti provvisori". A differenza di quanto succede nelle tredicesime non vidimate è utile considerare che:

- Risulta a cura Utente eliminare le voci inserite nella tredicesima nei movimenti definitivi del cedolino di dicembre. Se non si effettua tale operazione le voci paga inserite saranno presenti sia nel cedolino della tredicesima che in quello dello mensilità di dicembre e imputate al dipendente due volte.
- Nel caso di inserimento di una tredicesima ad importo fisso (si compila il campo "Importo" con l'importo desiderato) risulta a cura Utente eliminare la voce "0401" dal cedolino di dicembre.

Si segnala inoltre la seguente situazione:

se, dopo aver trasmesso le tredicesime, nel cedolino paga di dicembre sono presenti voci paga che caricano gli RII 45 e/o 48 rispettivamente "Importo voci aggiuntive per 14ma" e "Ore in detrazione per 14ma" **risulta a cura Utente rettificare all'interno della busta paga di dicembre l'importo della tredicesima già erogata.**

Esempio:

se una volta erogata la tredicesima vidimata si inserisce nel cedolino di dicembre la voce "0632-Trattenuta Sciopero", sarà a cura Utente inserire una voce in trattenuta per il recupero delle ore di sciopero fatte nel mese di dicembre.

3.5. AUTOMATISMI SU CEDOLINO 13MA VIDIMATA

La procedura Paghe effettua i seguenti automatismi nel cedolino della tredicesima vidimata:

- I conteggi per il calcolo delle somme da destinare a FPC (vedasi successivo paragrafo per ulteriori spiegazioni)

ATTENZIONE: si precisa che in caso inserimento nel mese di dicembre di fondi pensione complementari, questa operazione deve essere effettuata PRIMA della trasmissione della tredicesima. In caso contrario i calcoli sugli FPC verranno effettuati escludendo gli imponibili della tredicesima vidimata.

- La trattenuta sindacale calcolata su imponibile FAP\IRPEF\netto paga; la trattenuta sindacale su mensilità aggiuntiva ad importo fisso
- Il calcolo della trattenuta per 1/5 dello stipendio

Ulteriori automatismi normalmente previsti per i cedolini paga devono essere verificati. Si ribadisce inoltre che nel cedolino della mensilità aggiuntiva vidimata:

- Non vengono applicati i calcoli dell'assistenza fiscale 730
- Non viene effettuato il "netto concordato"

3.6. PARTICOLARITA' SU TREDICESIMA VIDIMATA

Come in precedenza precisato la tredicesima vidimata e il cedolino di dicembre risultano essere distinti l'uno dall'altro; questa caratteristica comporta delle particolarità nei calcoli che di seguito si segnalano.

3.6.1 ONERI CONTRIBUTIVI

- Nel cedolino della tredicesima non viene effettuato il conteggio del contributo aggiuntivo dell'1% in caso di superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Il contributo verrà rideterminato in fase di conguaglio
- nel caso in cui siano caricate in anagrafica dipendente\videata 5 nel pulsante "Voci Fisse" una delle seguenti voci paga, l'imponibile FAP e l'imponibile INAIL non verranno calcolati: "0851 - IMP.LE CONT.M/INAIL CONV.COOP.", "0852 - IMP.LE I.V.S. CONVENZ.COOP.", "0853 - IMP.LE CONT.M. CONVENZ.COOP.", "0854 - IMP.LE INAIL CONVENZ.COOP.". Questo automatismo viene creato appositamente per consentire alle aziende cooperative DPR 602/70 di calcolare l'imponibile FAP\INAIL su 12 mensilità

3.6.2 TASSAZIONE IRPEF

L'esposizione dell'imponibile IRPEF avviene nel cedolino nella seguente maniera:

- L'importo valorizzato con la voce "401 - TREDICESIMA MENSILITA' ", al netto dei contributi previdenziali, viene esposto nel cedolino paga in corrispondenza del campo "IMP.LE TASSAZ.SEPARATA ". Su tali importi, vengono applicati gli scaglioni IRPEF **senza calcolo delle detrazioni. Nota bene:** l'importo erogato con la tredicesima, anche se esposto con tale denominazione risulta essere imponibile IRPEF a tutti gli effetti. L'IRPEF calcolata sulla tredicesima mensilità è esposta nel campo "_____"

IMPONIBILE IRPEF LORDA		TRATTENUTA IRPEF LORDA		DETRAZIONI		TOTAL
IMP.LE TASSAZ.SEPARATA	1551,75	TRATT.TASSAZ.SEPARATA	368,97	TRATTENUTA IRPEF NETTA	368,97	
IMP.IF ARRETRATI A P		ALIQUOTA MEDIA A P		TRATTENUTA ARRETRATI A P		

IMPONIBILE IRPEF TREDICESIMA

IRPEF SU TREDICESIMA

In caso di inserimento di voci paga aggiuntive nella tredicesima, gli importi vengono evidenziati in "IMPONIBILE IRPEF LORDA ". Per queste somme, dopo aver detratto i relativi contributi previdenziali a carico dipendente, viene calcolata l'IRPEF a debito per il dipendente secondo gli scaglioni d'imposta **senza il calcolo delle detrazioni** che verranno rideterminate nel momento in cui si effettuano le operazioni di conguaglio. Nei campi "TRATTENUTA IRPEF LORDA" e "TRATTENUTA IRPEF NETTA" viene esposta IRPEF calcolata sull'imponibile a tassazione separata (tredicesima) + IRPEF calcolata sulle voci aggiuntive inserite.

Di seguito si riporta un esempio:

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GG.NUM.	VAL.UNIT./NEUTRA	COMPETENZE	TRATTENI
0401	GRATIFICA NATALIZIA	12,00		1.735,59	
0540	PREMIO			300,00	

Si riporta in questo caso:

IMPONIBILE IRPEF SU VOCE 0540			IRPEF SU TREDICESIMA & VOCE 0540		
CONTRIB.	IMP.LE F.A.P.	2036,00	IMP.LE		
	CTR. F.A.P.	187,11	CTR.		
	CTR. C.I.G.S.	6,11	CTR.		
IMPONIBILE IRPEF LORDA		271,49	TRATTENUTA IRPEF LORDA	436,58	DETRAZIONI
IMP.LE TASSAZ.SEPARATA		1570,88	TRATT.TASSAZ.SEPARATA	374,14	TRATTENUTA IRPEF NETTA
					436,58

3.6.3 IMPONIBILE INAIL

L'imponibile INAIL non viene calcolato ed esposto nella tredicesima vidimata per:

- Dipendenti part-time essendo l'imponibile INAIL legato alle ore inserite nel movimento di dicembre
- Dirigenti per i quali è previsto un imponibile convenzionale

3.6.4 FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI

Se inserito un FPC in anagrafica dipendente (videata 10 "FPC") questo viene calcolato ed esposto nella tredicesima vidimata secondo le modalità di calcolo previste dal fondo stesso **limitatamente per la parte di competenza della tredicesima**. Di seguito si riporta un esempio.

Relativamente ai fondi pensione da calcolarsi sulla tredicesima si precisa inoltre quanto segue:

- Le alterazioni inserite in anagrafica dipendente\ videta 10 FPC verranno considerate ai fini del calcolo dei contributi e allo storno del TFR al fondo pensione (sia per fondi aperti che per fondi chiusi)
- In caso di compilazione della casella **Importo (Storico 249)**, il contributo aggiuntivo ad importo fisso viene riportato solo nel cedolino di dicembre
- In caso della compilazione del campo **Alt. imponibili per calcolo**, tale importo qui inserito verrà considerato sia per il calcolo nella tredicesima vidimata che nel cedolino di dicembre
- Se si effettua il **Calcolo mesi precedenti FPC** (sia nel caso di **Calcolo FPC non iscritti** che nel caso di **Calcolo FPC solo TFR**) il conteggio viene inibito nel cedolino della tredicesima e calcolato solo nel cedolino di dicembre
- Nel caso di ditte con **Media dip. per TFR / FPC** superiore\uguale a 50 e il campo **Scelta lavoratore** compilato con 1, 2 oppure 7 i conteggi relativi al trasferimento del TFR al Fondo di tesoreria dell'INPS viene inibito nel cedolino della tredicesima ed effettuato nel cedolino delle paghe di dicembre
- Gli FPC che hanno compilato con "S" l'opzione **10 - Somma imp. TFR** presente videata 4 "Opzioni" non verranno calcolati nella tredicesima vidimata (esempio fondi quali PREVINDAI, SWISS LILE, PREVINT). Nel cedolino delle paghe di dicembre gli oneri contributivi a carico ditta e dipendente saranno calcolati ed esposti in cedolino tenendo in considerazione l'imponibile TFR della tredicesima e quello del cedolino di dicembre.

3.6.5 CONTRIBUTI ALTRI ENTI

Nel caso in cui siano inseriti in anagrafica ditta\ dipendente i seguenti enti:

- gli enti che funzionano ad importo fisso non vengono calcolati (verranno normalmente calcolati nel cedolino di dicembre)

- gli enti che hanno le formule di calcolo A11 – A14 (esempio ente "8824 ENTE BILAT.") hanno la particolarità di innescarsi quando vengono compilati i giorni DM10 nel movimento; non essendo previsti i giorni DM10 nella tredicesima questi enti vengono calcolati SEMPRE PER TUTTI I DIPENDENTI nella tredicesima vidimata. Nel caso di dipendenti per quali nel cedolino di dicembre si presume non vengano assegnati giorni DM10 occorre effettuare una alterazione a livello dipendente mettendo gli enti interessati a "zero" prima di effettuare la trasmissione delle tredicesime.
- Gli enti con formula di calcolo "A10" (es: "8836 ENTE BILAT.") non vengono calcolati nella tredicesima vidimata ma riportati solo nel cedolino di dicembre; la formula di calcolo prevede infatti una trattenuta da effettuarsi su 12 mensilità.

3.6.6 LIBRO UNICO

Anche in presenza di scelta stampa libro unico su un foglio (opzioni 1 e 3), il cedolino della tredicesima viene sempre stampato su cedolino "normale".

3.7. MODIFICA CAMPI STORICI DOPO L'INVIO AL CENTRO DELLE TREDICESIME VIDIMATE

Nel caso si presenti la seguente situazione:

Invio al Centro delle tredicesime vidimate → successiva variazione di campi storici in anagrafica dipendente → invio al Centro delle paghe di dicembre :

LA VARIAZIONI EFFETTUATE AI CAMPI STORICI DOPO AVER TRASMESSO LE TREDICESIME VERRANNO CONSIDERATE DALL'ELABORAZIONE EFFETTUATA AL CENTRO SOLAMENTE PER QUESTI CAMPI STORICI:

C.S. DA 41 A 75

C.S. DA 99 A 105

C.S. DA 183 A 196

C.S. 235 & C.S. 236

C.S. 241 & C.S. 259

C.S. 401 & C.S. 402

Nel caso in cui vengano inserite e totalizzate delle posizioni "H" , l'operazione di totalizzazione può essere effettuata sia prima che dopo l'invio al Centro delle tredicesime.

3.8. ELABORAZIONI AL CENTRO

Con la trasmissione delle paghe della tredicesima vidimata il Centro produrrà, le relative stampe:

- dell'F24
- della distinta bancaria (se previsti verranno prodotti i relativi supporti magnetici).

Con la successiva elaborazione delle paghe di dicembre verranno create tutte le stampe\supporti magnetici accorpando i dati della tredicesima vidimata con quelli delle paghe.

Si precisa che per le ditte posticipate l'F24 prodotto dalla elaborazione delle paghe di dicembre riporta escludendo i tributi delle tredicesime vidimate per le quali viene rilasciata la delega a parte.